



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori

**Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Linea di intervento di cui all'articolo 2 del D.M. 10 agosto 2020. AVVISO del 30/09/2020 per la comunicazione della destinazione delle risorse riferite all'emergenza sanitaria da Covid-19 da parte delle Regioni. Modifica del termine di conclusione delle attività.**

### **Il Direttore Generale**

**VISTA** La legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e, in particolare, l'art. 148, comma 1 e 2, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

**VISTO** il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha, fra l'altro, istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza prima del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e poi del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

**VISTO** il DPCM 19 giugno 2019, n. 93, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico attribuisce alla Direzione le competenze in materia di politiche per i consumatori;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato “*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*”, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in cui per il triennio 2020-2022 è previsto per ciascuna annualità l'importo stabilizzato di €25.000.000,00 sul capitolo 1650;

**VISTO** il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 di cui alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 in cui per il triennio 2021-2023 è previsto per ciascuna annualità l'importo stabilizzato di €25.000.000,00 sul capitolo 1650;

**VISTI** i decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 di attuazione della delega di cui alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 34 del 13 dicembre 2018 e n. 2 dell'8 febbraio 2019, con cui sono state fornite le indicazioni operative in



materia di impegni pluriennali ad esigibilità, cosiddetti IPE, alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2020, registrato presso la Corte dei Conti il 15 settembre 2020 n. 835 che, espletata la procedura di richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388 per l'importo complessivo di €43.000.000,00 per gli anni 2020-2022;

**CONSIDERATO** che l'articolo 2, comma 1, del citato decreto del 10 agosto 2020 destina alle Regioni, per l'anno 2020, la somma complessiva di €10.000.000,00 ripartita secondo i criteri ivi contenuti per sostenere, in un'ottica di sussidiarietà e tempestività, il far fronte all'emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti dall'epidemia da Covid-19 mediante iniziative di assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai minori, di potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di comunicazione digitale e di supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori, secondo le esigenze manifestate;

**CONSIDERATO** che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del 10 agosto 2020 stabilisce che ai fini del trasferimento delle risorse, le Regioni comunicano preventivamente la destinazione delle risorse assegnate e gli estremi per effettuare suddetto trasferimento;

**VISTO** l'Avviso del 30 settembre 2020 per la comunicazione della destinazione delle risorse riferite all'emergenza sanitaria da Covid-19 da parte delle Regioni, con cui sono state determinate le modalità, i termini e i criteri per il riconoscimento dei contributi alle Regioni;

**VISTI** in particolare i punti 5.6 e 5.7 del citato Avviso, in cui è previsto rispettivamente che *“entro e non oltre il termine di 12 mesi dal trasferimento delle risorse, le Regioni completano la realizzazione delle attività finanziate”* e *“entro il trimestre successivo rispetto al termine di cui al punto 5.6 le Regioni trasmettono alla Direzione apposita rendicontazione...”*;

**CONSIDERATO** che il trasferimento delle risorse alle Regioni/Province Autonome è avvenuto entro il mese di dicembre 2020;

**VISTA** la richiesta di proroga al 31 marzo 2022 presentata con nota del 16 settembre 2021 (prot. Mise n. 0266741 del 16/09/2021) dal coordinatore tecnico dello Sviluppo Economico – Servizio Attività Produttive” della Regione Marche, preannunciata nella riunione del 6 settembre 2021, in cui sono state rappresentate le difficoltà di alcune Regioni di poter completare le attività finanziate e presentare la relativa rendicontazione entro i termini di cui al predetto avviso a causa di diverse criticità incontrate da diverse Regioni nella realizzazione delle attività previste entro i termini previsti dall'Avviso, essenzialmente per ragioni connesse alle difficoltà e limitazioni imposte dalla crisi sanitaria.

**CONSIDERATO** che dal monitoraggio delle attività finanziate che la Direzione ha condotto nel mese di giugno 2021, è emerso che diverse Regioni si trovano nell'oggettiva difficoltà di completare le attività nei termini previsti dall'Avviso;



**CONSIDERATA** la perdurante situazione pandemica che rende ancora attuali ed utili le tipologie di attività individuate e l'interesse pubblico alla realizzazione delle stesse e tenuto conto che un limitato differimento del termine finale per il completamento degli interventi non presenta controindicazioni;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno modificare il termine di cui al punto 5.6 del predetto Avviso del 30/09/2020, fissando il nuovo termine per il completamento delle attività al 31 marzo 2022; conseguentemente, ai sensi del punto 5.7 del richiamato Avviso, il termine per la rendicontazione delle attività è il 30 giugno 2022;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Modifica del termine per il completamento delle attività**

1. Nell'Avviso del 30/09/2020 di cui in premessa, il punto 5.6 è così modificato:

*Entro e non oltre il 31 marzo 2022 le Regioni completano la realizzazione delle attività finanziate;*

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero e dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione alle Regioni/Province Autonome.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(Dott.ssa Loredana Gulino)*

*F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*